

DECRETO-LEGGE RECANTE
“DISPOSIZIONI URGENTI PER EVENTI SISMICI”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera c) e dell'articolo 24, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico del giorno 26 dicembre 2018 che ha colpito i comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 566 del 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019 e adottata in attuazione della predetta deliberazione;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera c) e dell'articolo 24, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso, a far data dal 16 agosto 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 547 del 21 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1/10/2018 e adottata in attuazione della predetta deliberazione;

Considerata la necessità e l'urgenza di disporre interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni della provincia di Catania e nei territori dei Comuni della provincia di Campobasso, colpiti dagli eventi sismici;

Considerata la necessità di disporre misure urgenti per garantire l'accelerazione del processo di ricostruzione nelle regioni dell'Italia centrale, gravemente colpite dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017;

Considerata la necessità e l'urgenza di disporre un contributo straordinario per il comune dell'Aquila finalizzato a compensare le maggiori uscite e le minori entrate conseguenti al sisma del 2009, entro il termine per l'approvazione del bilancio;

Considerata la necessità ed urgenza di intervenire per mantenere ed estendere le attività finalizzate alla prevenzione ed al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata, condotte dalla Struttura di Missione e dall'Anagrafe di cui all'Art. 30 del DL 17 ottobre 2016, n.189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Ritenuto necessario stabilire misure urgenti per il potenziamento del personale in servizio nei Comuni maggiormente colpiti dal sisma;

Ritenuto necessario ed urgente disporre interventi straordinari per le imprese in crisi e per la continuità aziendale di imprese in difficoltà;

Ritenuto necessario procrastinare il presidio militare a tutela della zona rossa, nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno;

Ritenuto necessario costituire uno specifico sistema di allarme pubblico, tramite servizi mobili di comunicazione, rivolto agli utenti interessati da gravi emergenze, catastrofi imminenti od in corso;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri (...)

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

Disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea

Articolo 1

(Ambito di applicazione e Commissari straordinari)

1. Le disposizioni del presente provvedimento sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di cui all'Allegato 1 interessati dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018, di seguito eventi.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati, fino al 31 dicembre 2021, il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e il Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori dei Comuni della provincia di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 i cui compensi sono determinati con lo stesso decreto, in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 3. La gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure oggetto del presente decreto, cessa il 31 dicembre 2021.

3. I Commissari straordinari, di seguito Commissari, assicurano una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dagli eventi sismici, attraverso specifici piani di trasformazione ed, eventualmente, di delocalizzazione urbana finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica e, a tal fine, programmano l'uso delle risorse finanziarie e adottano le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici.

Articolo 2

(Funzioni dei Commissari straordinari)

1. I Commissari esercitano le seguenti funzioni:

a) operano in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e, a seconda degli ambiti di competenza, con i Commissari delegati nominati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 547 del 21 settembre 2018 e dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente capo con gli interventi relativi al superamento dei relativi stati di emergenza;

- b) vigilano sugli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui all'articolo 4, nonché coordinano la concessione ed erogazione dei relativi contributi;
 - c) effettuano la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni e determinano, rispettivamente di concerto con le Regioni competenti, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo degli stessi e stimano il fabbisogno finanziario per farvi fronte, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;
 - d) coordinano gli interventi di ricostruzione e riparazione delle opere pubbliche di cui all'articolo 8;
 - e) intervengono a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati e assicurano il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;
 - f) detengono e gestiscono le contabilità speciali a loro appositamente intestate;
 - g) coordinano e realizzano gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi;
 - h) coordinano e realizzano la mappatura della situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro completo del rischio statico, sismico e idrogeologico;
 - i) espletano ogni altra attività prevista dal presente decreto nei territori colpiti;
 - l) provvedono, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, a dotare i Comuni di cui all'allegato 2 di un piano di microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con propri atti la concessione di contributi ai Comuni di cui all'allegato 2, con oneri a carico delle risorse disponibili sulle contabilità speciale di cui all'articolo 3, entro il limite complessivo di euro 299.000 per la Regione Sicilia e di euro 81.000 per la Regione Molise, definendo le relative modalità e procedure di attuazione;
 - m) provvedono alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti sulle contabilità speciali, intestate ai Commissari delegati, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. 547 del 21 settembre 2018 e di cui all'articolo 15 dell'ordinanza n. 566 del 28 dicembre 2018, che vengono all'uopo trasferite sulle rispettive contabilità speciali di cui all'articolo 3.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Commissari straordinari provvedono con propri atti, anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo e nei limiti di deroga alle disposizioni normative indicate dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 3 **(Contabilità speciali)**

1. A ciascun Commissario è intestata una apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato nella quale confluiscono le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1 e per l'assistenza alla popolazione.
2. Alle contabilità di cui al comma 1 sono assegnati complessivamente euro 300 milioni per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Catania ed euro 50 milioni per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Campobasso, secondo la seguente ripartizione: per la contabilità speciale dell'area siciliana, euro 60 milioni per l'anno 2019, euro 120 milioni per l'anno 2020 ed euro 120 milioni per l'anno 2021; per la contabilità speciale dell'area molisana, euro 10 milioni per l'anno 2019, euro 25 milioni per l'anno 2020 ed euro 15 milioni per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 25.

Art. 4 **(Ricostruzione privata)**

1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, i Commissari provvedono a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base dell'entità del danno subito a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c).
2. In coerenza con i criteri stabiliti nel presente decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati ai sensi dell'articolo 7, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno:
 - a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e commerciale, per servizi pubblici e privati, in relazione al danno effettivamente subito;
 - b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e ai servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
 - c) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, ricreative, sportive e religiose;
 - d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
 - e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei.
3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, su richiesta, agli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto, comprovato da apposita perizia asseverata, tra il danno, anche in relazione alla sua entità e i predetti eventi sismici.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in particolare, dall'articolo 50.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3.

Art. 5

(Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata)

1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati situati nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri, delle soglie e delle modalità stabiliti con atti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere concessi, nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, di cui all'articolo 3, dei contributi per le seguenti tipologie di immobili:
 - a) per gli immobili distrutti, un contributo fino al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonché dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
 - b) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l'eliminazione delle barriere architettoniche, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.

c) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:

a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che

alla data degli eventi, con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi, con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;

c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);

d) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data degli eventi, con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1 era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere a), b) e c);

e) dei titolari di attività produttive o commerciali ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma, e che alla data degli relativi eventi sismici, con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1, risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali.

3. Nessun contributo può essere concesso per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 24 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, se non previa revoca dello stesso da parte del giudice competente dell'esecuzione penale.

4. Il contributo concesso è al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità di quelli di cui al presente Capo.

5. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti di quanto determinato all'articolo 12, comma 3.

6. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo.

7. Le domande di concessione dei contributi contengono la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.

8. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo le date degli eventi sismici di cui alle delibere indicate all'articolo 1, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

9. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità.

10. Le disposizioni del comma 9 non si applicano:

a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici di cui alle delibere indicate all'articolo 1 con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'articolo 1;

b) laddove il trasferimento della proprietà si verifichi all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quarto e quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio e gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

12. Ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

13. L'individuazione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'articolo 11, in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo.

Art. 6

(Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti)

1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2 e 3 quando ricorrono le condizioni per la concessione del beneficio, a:

- a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare ed assoggettare a trasformazione urbana gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto delle disposizioni concernenti la resistenza alle azioni sismiche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 27 dicembre 2016, n. 477;
- b) riparare, ripristinare, demolire e ricostruire, gli immobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;
- c) riparare e ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dall'evento sismico conseguendo il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso.

Art. 7

(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi)

1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 5, comma 2, ai Comuni di cui all'articolo 1 unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
 - a) la relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici, a cui si allega l'eventuale scheda AeDES, se disponibile, o l'ordinanza di sgombero;
 - b) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di demolizione, ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti, riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;
 - c) l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di antimafia.
2. All'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il corrispondente titolo edilizio.
3. I Comuni di cui all'articolo 1, dopo aver acquisito e verificato la documentazione di cui al comma 1, trasmettono la stessa al Commissario straordinario competente.
4. Il Commissario straordinario competente o suo delegato concede il contributo con decreto nella misura accertata e ritenuta congrua. I contributi sono erogati, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
5. Ciascun Commissario straordinario procede con cadenza mensile, avvalendosi dei Provveditorati Opere Pubbliche territorialmente competente a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il contributo, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche

parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

6. Con atti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, anche prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche.

7. Nel caso in cui, sul bene oggetto di richiesta di contributo, sia pendente una domanda di sanatoria, il procedimento per la concessione dei contributi è sospeso nelle more dell'esame delle istanze di sanatoria e l'erogazione dei contributi è subordinata all'accoglimento di detta istanza.

Art. 8 ***(Ricostruzione pubblica)***

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, per la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, e delle infrastrutture, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'articolo 1, attraverso la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario straordinario competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c).

2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a:

a) predisporre e approvare un piano degli edifici pubblici di cui al comma 1, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

b) predisporre ed approvare un piano di interventi finalizzati ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture nonché, per gli edifici scolastici dichiarati inagibili, piani finalizzati ad assicurare il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, per il loro regolare svolgimento fin dall'anno scolastico 2018-2019, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, anche mediante contratti di locazione di immobili privati, nei Comuni della provincia di Catania di cui all'allegato 1, nel limite di spesa di euro 4.725.000 mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 25. I piani sono predisposti sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

c) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili. I piani sono predisposti sentito il Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

d) predisporre ed approvare un piano di interventi sulle aree interessate a fenomeni di dissesto idrogeologico, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture.

3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2 ovvero con apposito atto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, i Commissari straordinari individuano, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere indicate all'articolo 1. La realizzazione degli interventi di cui al primo periodo costituisce presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto,

sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe di cui all'articolo 11. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 11. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Le Regioni territorialmente competenti nonché gli Enti locali delle medesime Regioni, ove a tali fini da essa individuati, previa specifica intesa, procedono all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte dei Commissari straordinari, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse di cui all'articolo 3.

5. I Commissari straordinari provvedono, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 3 e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico.

6. Sulla base delle priorità stabilite dai Commissari straordinari e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e c), i soggetti attuatori di cui all'articolo 10, comma 1, oppure i Comuni interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.

7. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario, i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. L'affidamento degli incarichi di cui al primo periodo è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale in possesso della necessaria professionalità

8. I Commissari straordinari, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 6 e verifica della congruità economica degli stessi, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo.

9. I contributi di cui al presente articolo, nonché le spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.

10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 9

(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)

1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 9, comma 1, il Commissario individua i soggetti attuatori tra i seguenti:

- a) la Regione Molise;
- b) la Regione Sicilia;
- c) il Ministero per i beni e le attività culturali;
- d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- e) l'Agenzia del demanio;
- f) i Comuni di cui all'allegato 1;
- g) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- h) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture;

i) le Diocesi, dei territori di all'allegato 1, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 10

(Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati)

1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici può essere assegnato un contributo secondo modalità e criteri da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica residente come risultante dallo stato di famiglia alla data degli eventi di cui alle delibere indicate all'allegato 1. In ogni caso, per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e in particolare dall'articolo 50.

Art. 11

(Legalità e trasparenza)

1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, i Commissari straordinari si avvalgono della Struttura e dell'Anagrafe di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo;

2. Agli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento della Struttura di Missione di cui all'art. 30 comma 1 del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n.229, in relazione agli eventi di cui al presente decreto, per gli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede per 500 mila euro annui a valere sul fondo di cui all'art. 4 comma 3 del citato Decreto Legge n.189 del 2016 e per 500 mila euro annui a valere sul fondo di cui all'art. 3 del presente decreto, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Agli atti di competenza dei Commissari straordinari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 12

(Qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria)

1. Gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai soggetti di cui all'articolo 46 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostantive al rilascio del DURC.

2. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni ricoperto le funzioni, di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, nelle imprese

invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente trasmettendone altresì copia al Commissario straordinario. I Commissari straordinari possono effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.

3. Il contributo massimo, a carico dei Commissari straordinari, che vi provvedono nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta agli operatori economici e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2,5 per cento, di cui lo 0,5% per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.

4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono fissati il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può assumere contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai medesimi.

5. L'affidamento degli incarichi di progettazione dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definita dal Commissario straordinario, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque professionisti, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo.

6. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si provvede con le risorse di cui all'articolo 3, del presente decreto.

Art. 13

(Struttura dei Commissari straordinari)

1. I Commissari straordinari, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, operano con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplinano l'articolazione interna delle strutture di cui al comma 2, con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza.

2. Nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 3, i Commissari straordinari si avvalgono, rispettivamente, di una struttura posta alle loro dirette dipendenze. La Struttura dei Commissari straordinari, è composta da un contingente di personale scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel numero massimo di 5 unità per l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018, di cui una unità dirigenziale di seconda fascia e di 10 unità per l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018, di cui due unità dirigenziali di seconda fascia. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui

il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati un esperto o un consulente per l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018 e tre esperti o consulenti per l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario.

3. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, è anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità: a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza; b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario; c) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario.

4. Con uno o più provvedimenti dei Commissari straordinari, adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili può essere riconosciuta:

a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso le strutture di cui al presente articolo direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 1, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

b) al personale dirigenziale della struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 1, un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista al comma 3, commisurato ai giorni di effettivo impiego.

5. La struttura commissariale termina alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario.

6. All'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di spesa di complessivi euro 642.000 per l'anno 2019, euro 700.000 per l'anno 2020 ed euro 700.000 per l'anno 2021, suddivisi come segue: Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Catania, euro 428.000 per l'anno 2019, euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021 e Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso, euro 214.000 per l'anno 2019, euro 233.500 per l'anno 2020 ed euro 233.500 per l'anno 2021, a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3.

Art. 14

(Interventi volti alla ripresa economica)

1. Alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nei Comuni di cui all'allegato 1, sono concessi contributi, nel limite complessivo

massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. Il decremento del fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'art. 46 del Testo Unico di cui Al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

2. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i Comuni interessati sono stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 3.

Art. 15

(Disposizioni concernenti il personale dei Comuni della provincia di Catania)

1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018 e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni della provincia di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'art. 259, comma 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e a vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di _____ euro per l'anno 2019, di _____ euro per l'anno 2020, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di _____ euro per l'anno 2019 e di _____ euro per l'anno 2020, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3.

2. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, i Comuni di cui di cui all'allegato 1, con efficacia limitata agli anni 2019 e 2020, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Con provvedimento del Commissario straordinario, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, anche stipulando contratti a tempo parziale. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo.

4. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere alle graduatorie vigenti, anche di altre Amministrazioni disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze di cui al presente decreto. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

5. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 4 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni della provincia di Catania inclusi nell'allegato 1, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2019. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 4. La durata dei contratti di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa non può andare oltre, anche in caso di rinnovo, l'immissione in servizio del personale reclutato secondo le procedure previste dal comma 4.

6. I contratti previsti dal comma 5 possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non può essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorietà delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.

7. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 6, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, assicurando la possibilità per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa.

Articolo 16 ***(Sospensione dei termini)***

1. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di cui all'allegato 1, purché relativi ad immobili distrutti o **fatti** oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente a causa degli eventi sismici di cui al presente capo, non concorrono alla formazione del reddito imponibile né ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società né del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e non oltre l'anno di imposta 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata in scadenza successivamente alle date degli eventi sismici indicate nelle delibere di cui all'articolo 1 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre l'anno di imposta 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 31 dicembre 2019, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato al comune, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle

Entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'Interno adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai Comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari ad europer l'anno 2019, ad euro per l'anno 2020, si provvede mediante

3. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, le competenti autorità di regolazione, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono prevedere, per i Comuni di cui all'allegato 1, esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilità o l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

4. Al fine di assicurare ai Comuni di cui all'allegato 1 la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i Commissari straordinari sono autorizzati a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 3, un'apposita compensazione fino ad un massimo di..... euro con riferimento all'anno 2019, da erogare nel 2020, e fino ad un massimo di di euro per l'anno 2020, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.

CAPO II

Disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017

Art. 17

(Contributo straordinario per il Comune de L'Aquila e ulteriori provvidenze per i Comuni fuori cratere)

1. All'articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente periodo: *“Per l'anno 2019 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro.”*;

b) al comma 2, secondo periodo dopo le parole: *“2 milioni di euro”*, sono aggiunti le seguenti: *“e di 500 mila euro per le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'art. 2 bis, comma 32 del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e per l'espletamento delle pratiche relative ai Comuni fuori del cratere.”*.

Art. 18

(Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione)

1. All'articolo 50 decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 3 lettera a), le parole *“nella misura massima di cento unità”* sono soppresse;
- b) Al comma 3-bis lettera c), dopo le parole *“è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario”* sono aggiunte le seguenti: *“, il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con altra Amministrazione dello Stato o Ente locale”*.
- c) Al comma 7-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti: *“, previa verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati dal Commissario straordinario e dai vice commissari. Al Commissario straordinario e agli esperti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016 sono riconosciute, nel limite complessivo di euro 80.000 per l'anno 2019 e di euro 80.000 per l'anno 2020, le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse all'espletamento delle attività demandate, senza maggiori oneri e nell'ambito delle risorse già previste per spese di missione.*

2. All'art. 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: *“1-ter. Ciascun Comune può stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020, con le modalità previste al comma 1 e al comma 2, per 350 unità complessive nel limite di spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 14,5 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si fa fronte nel limite di 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 14,5 milioni di euro per l'anno 2020 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo. 4 comma 3.”*

b) Al comma 2, primo periodo, dopo le parole *“per le esigenze di cui al comma 1”* sono inserite le parole: *“, anche stipulando contratti a tempo parziale,”*

c) Il comma 3-*quinquies* è soppresso

d) al comma 3-bis dell'articolo 50-bis, le parole *“anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e”* sono soppresse.

e) al comma 3-bis le parole *“31 dicembre 2018”* sono sostituite dalle seguenti: *“31 dicembre 2019”*

f) al comma 3-*quater* le parole *“31 dicembre 2018”* sono sostituite dalle seguenti: *“31 dicembre 2019”*

3. Le disposizioni di cui al comma 990 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 sono estese anche al personale di cui al comma 3-bis, dell'art. 50-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

4. Al comma 32, quarto periodo, dell'articolo 2-*bis*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dopo le parole *“dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,”* sono inserite le seguenti parole: *“è trasferito per la prestazione del servizio all'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere e”*.

5. All'art.46-quinquies del decreto legge 24 aprile 2017, n.50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“2. A decorrere dall’anno 2019, a tutti i dipendenti pubblici che prestano servizio effettivo presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell’Aquila e dei Comuni del cratere è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere a), b) e c), nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. Per l’attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo del precedente comma è elevato a tre milioni di euro annui, di cui 1 milione per l’ufficio speciale per la ricostruzione della città dell’Aquila e 2 milioni per l’ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere.”.

Art. 19

(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

Al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono apportate le seguenti modifiche:

1. All’articolo 2, il comma 2 bis è così sostituito:

“2-bis. L’affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definita dal Commissario straordinario, per importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno cinque professionisti iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del presente decreto, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo. Agli oneri derivanti dall’affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall’articolo 23, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del presente decreto.

2. All’articolo 14 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“7-bis Fermo restando quanto previsto dal comma 912 art. 1 della L. 145/2018, per l’affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 150 mila euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso il ricorso alla procedura negoziata con invito rivolto ad almeno quindici operatori economici. I lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n.50 del 2016 possono essere aggiudicati mediante il criterio del minor prezzo.”

3. All’articolo 34 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 5 le parole “2 per cento” sono sostituite da “2,5 per cento, di cui lo 0,5% per l’analisi di risposta sismica locale,” e il comma 6 è sostituito dal seguente: “Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono fissati il numero e l’importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può assumere contemporaneamente, che tenga conto dell’organizzazione dimostrata dai medesimi”.

4. Dopo l’art.4-ter è inserito il seguente:

“Art. 4 quater (Strutture abitative temporanee ed amovibili nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi in centro Italia a partire dal 24 agosto 2016) 1. Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 che presentano una percentuale superiore al cinquanta per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell’evento sismico, è consentita, previa autorizzazione comunale, l’installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, sul medesimo sito o altro terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica o su terreno anche non di proprietà o su altro terreno su cui si vanta un diritto reale di godimento, dichiarato idoneo per tale finalità da apposito atto comunale, o su terreno di cui all’articolo 4-ter del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016, da parte dei proprietari dell’immobile inagibile”.

Art. 20

(Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e rocce da scavo)

1. Al comma 13-ter dell’articolo 28, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole “per un periodo non superiore a trenta mesi” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2019”.

Art. 21

(Compensazione ai Comuni delle minori entrate a seguito di esenzione di imposte comunali)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 997 le parole da “L’imposta” fino a “dovuta” sono sostituite dalle seguenti: “L’imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020,”;

- al comma 998 le parole “regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico” sono sostituite con le parole: decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, di natura non regolamentare” e le parole “definite le modalità di attuazione del comma 997” con le parole “stabiliti i criteri e

definite le modalità per il rimborso ai Comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del comma 997".

Articolo 22

(Misure per la semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi)

1. Al fine di consentire con immediatezza, il ristoro dei danni subiti in occasione di eventi calamitosi dalle attività economiche e produttive e dal patrimonio privato di cui alla lettera e) del comma 2, dell'articolo 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 25, comma 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) all’attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione in altra località del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all’articolo 28”;
 - b) all'articolo 28, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) le parole da “al fine di” fino a “citato articolo 25,” sono sostituite dalle seguenti: “con delibera del Consiglio dei ministri”;
 - 2) alla lettera c) la parola "temporanea" è soppressa;
 - 3) il comma 2 è abrogato.

Articolo 23

(Presidio zona rossa dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno)

Dopo l'art. 18 del decreto-legge 109/2018, è aggiunto il seguente:

“Art. 18 bis (Presidio zona rossa dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno)

Al fine di continuare ad assicurare il necessario presidio della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, dell'isola d'Ischia attinti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, nelle forme definite dal competente Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, il contingente di personale militare di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ai sensi dell'articolo 1 comma 377 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è composto da 15 unità fino al 31 dicembre 2020. All'impiego del predetto contingente straordinario si provvede secondo le direttive del Prefetto della provincia di Napoli.

2. Agli oneri conseguenti all'integrazione del contingente prevista dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 19 del Decreto Legge del 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni in Legge 16 novembre 2018, n. 130”.

Articolo 24

(Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo la lettera ee) sono inserite le seguenti:
 - a) ee-bis) Sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, che può utilizzare (i) servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero, (ii) servizi di comunicazione elettronica

accessibili al pubblico diversi da quelli di cui al punto (i), (iii) servizi di diffusione radiotelevisiva, (iv) applicazioni mobili basate su un servizio di accesso a internet. L'efficacia del sistema di allarme pubblico basato sui vari sistemi di diffusione possibili deve essere equivalente in termini di copertura e capacità di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata. Gli allarmi pubblici devono essere facili da ricevere per gli utenti finali.

ee-ter) Servizio di Cell Broadcast Service: Servizio che consente la diffusione di messaggi a tutti i terminali presenti all'interno di una determinata area geografica individuata dalla copertura radiomobile di una o più celle.

ee-quater) Messaggio IT-alert: Messaggio inviato, attraverso un Servizio di Cell Broadcast Service, dalle componenti del Servizio nazionale della protezione civile, nell'imminenza o nel caso degli eventi previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 e dagli ulteriori soggetti a tal fine abilitati;

ee-quinquies) Servizio IT-alert: sistema di allarme pubblico che trasmette, ai terminali presenti in una determinata area geografica, dei Messaggi IT-alert riguardanti gli scenari di rischio l'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio e le misure di autoprotezione; *ee-sexies*) Misure di autoprotezione: azioni raccomandate, utili a ridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono individuate le modalità di attivazione e di gestione del servizio IT-alert.

3. Agli oneri connessi all'attivazione del servizio IT-alert si provvede nel limite massimo di euro 12,8 milioni per l'anno 2019, di euro 4,0 milioni per l'anno 2020 e di euro 4,5 milioni per l'anno 2021, a valere sulle risorse assegnate al capitolo 7446 della Presidenza del Consiglio dei ministri a legislazione vigente per le spese relative alle ricorrenti emergenze riguardanti gli eventi sismici, alluvionali, nubifragi, i vulcani, le mareggiate, la difesa del suolo, delle opere civili pubbliche e private, delle foreste e altre calamità, ivi comprese le attività connesse.

Articolo 25

(Norma di copertura)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli.....pari ad euro.....si provvede.....

Articolo 26

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in Legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

